

STATUTO dell'Associazione "PERCORSI-APS"¹

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni una associazione operante nei settori culturale, sanitario e ricreativo, denominata PERCORSI-APS (di seguito Associazione).

L'Associazione ha sede in Bologna. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi ed attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati e loro familiari come pure di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dei partecipanti alle attività.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dallo stesso articolo. Un impegno particolare è rivolto a far conoscere e favorire, in diversi modi, stili di vita congrui al mantenimento e recupero di un buono stato di salute psico-fisico valutando rischi cardiovascolari e patologie correlati all'obesità metabolica;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 D.lsg. 117/2019.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si attiva per:

- migliorare gli interventi, le prestazioni sanitarie e l'accoglienza per i pazienti affetti dalle patologie di interesse specifico (sindrome metabolica, diabete, osteoporosi, endocrine, surrenali) anche mediante richieste, ascolto e coinvolgimento sia delle parti sociali che delle strutture preposte al Servizio Sanitario;

- organizzare e gestire attività culturali (ad es. conferenze, seminari, laboratori, gruppi tematici) per diffondere la conoscenza delle patologie connesse alla sindrome metabolica e dei metodi di prevenzione e cura delle stesse;

- organizzare attività culturali o ricreative finalizzate alla conoscenza dei diritti dei consumatori e delle corrette scelte alimentari e nutrizionali, anche negli anziani;

- organizzare e promuovere lo svolgimento di attività fisiche per contrastare la sedentarietà, le scorrette posture, incentivare lo svolgimento di adeguate attività fisiche ed ogni altra attività che possa migliorare gli stili di vita.

L'Associazione organizza e gestisce altresì attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche in collaborazione con altre associazioni, nel rispetto dei propri fini istituzionali.

¹ Approvato dall'Assemblea in data 11 novembre 2022

La programmazione e la gestione di interventi e servizi di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs n. 117/2017, o parte di esse, può essere svolta in co-gestione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.

Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte in prevalenza tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

ART. 3 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione, che si impegnano a realizzarle e che, pertanto, accettino il presente Statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono entrare a far parte dell'Associazione, su delibera motivata del Consiglio Direttivo, quali "soci onorari", persone fisiche che abbiano svolto o stiano svolgendo collaborazioni particolarmente importanti per la vita dell'Associazione.

I soci onorari che accettano di svolgere tale ruolo non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.

ART. 4 - Procedura di ammissione soci

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi esplicitamente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le modalità di presentazione della domanda e di accoglimento della stessa sono previste da regolamento interno secondo criteri di affidabilità e trasparenza del procedimento.

Il Consiglio Direttivo, al fine di snellire il procedimento di accoglimento della domanda, può delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle richieste di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo versamento della quota associativa. Il socio sarà iscritto nel libro dei soci ed acquisirà la qualifica di socio. L'operato del delegato verrà ratificato dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere

motivatamente per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che deve essere convocato per la decisione, entro i successivi 30 (trenta) giorni e l'esito sarà comunicato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto, alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto dell'aspirante all'ammissione di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 5 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto e di partecipazione deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

ART. 6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde

- per decesso o estinzione della persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, se non regolarizzato entro tre mesi dal sollecito scritto;
- per esclusione.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed ha effetto dalla annotazione sul libro dei soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di interesse sociale, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: attività ludiche quali feste e gite, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs n.117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune ai fondatori, agli associati, ai lavoratori ed ai collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - Assemblea

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti: all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci, secondo procedura prevista ex art. 4 del presente Statuto. Nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

ART. 11 – Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approva il bilancio;
- c) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e dei programmi da svolgere;
- d) approva gli eventuali Regolamenti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- i) delibera su oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione all'art. 20 Scioglimento;
- d) sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata a mezzo convocazione scritta dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza: deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente, o almeno due terzi del Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 13 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 14 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti, in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Tesoriere/Cassiere, un Segretario organizzativo, un addetto al bilancio e un incaricato alla verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali. Nell'individuare le persone alle quali affidare le predette cariche sarà evitato che sulla medesima persona si concentrino troppe competenze al fine di assicurare una corretta gestione prevedendo una suddivisione dei compiti fra controlli e controllati. Altre cariche potranno essere create in relazione alle necessità di gestione.

Nel caso in cui uno dei componenti, per dimissioni o altre cause, come in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica o messaggistica telefonica non meno di sei giorni prima dell'adunanza, fatti salvi casi di necessità ed indifferibile urgenza nei quali si deve comunque verificare l'effettivo raggiungimento della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengono opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e le altre cariche previste dal presente Statuto;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio o il rendiconto;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale in base ai programmi di attività;
- e) predispone eventuali regolamenti e delibera sull'eventuale regolamento interno e sue variazioni;
- f) delibera circa le nuove domande di adesione, sui recessi e sui provvedimenti d'esclusione degli associati, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- g) nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- i) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 18 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori, pubblicità e trasparenza

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali organi associativi.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

ART. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 21 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
